

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Nuove norme sulla cittadinanza (<i>Approvato dal Senato</i>) (5702);	
Ricciuti: Integrazione alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente il riconoscimento della doppia cittadinanza (120);	
Zolla ed altri: Nuove norme sulla cittadinanza (1815);	
Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Disposizioni in materia di cittadinanza (4156)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7, 8
Barbieri Silvia (gruppo comunista-PDS)	5
Caveri Luciano (gruppo misto)	7
Chiriano Rosario (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 7
Franchi Franco (gruppo MSI-destra nazionale)	6
Lanzinger Gianni (gruppo verde)	7
Soddu Pietro (gruppo DC)	7
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla cittadinanza (Approvato dal Senato) (5702); e delle proposte di legge Ricciuti: Integrazione alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente il riconoscimento della doppia cittadinanza (120); Zolla ed altri: Nuove norme sulla cittadinanza (1815); Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Disposizioni in materia di cittadinanza (4156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sulla cittadinanza », già approvato dal Senato nella seduta antimeridiana del 23 maggio 1991; e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Ricciuti: « Integrazione alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente il riconoscimento della doppia cittadinanza »; Zolla, Aiardi, Alessi, Andreoli, Anselmi, Antonucci, Armellin, Balestracci, Battaglia Pietro, Binetti, Bonetti, Bonferoni, Borra, Botta, Caccia, Cafarelli, Carus, Casini Carlo, Coloni, Corsi, Costa Silvia, Crescenzi, Corsi, Cristofori, Duce, Faraguti, Ferrari Wilmo, Fronza Crepaz, Gelpi, Gottardo, Grippo, Lattanzio, Lia, Lucchesi, Lusetti, Manfredi, Mastella, Meleleo, Mensorio, Merloni, Napoli, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Rabino, Radi, Rebullà, Righi, Rinaldi, Rojch, Sangalli, Sanese, Saretta, Savio, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tealdi, Tor-

chio, Urso, Vairo, Viti, Zambon, Zampieri, Zaniboni, Zoppi e Zoso: « Nuove norme sulla cittadinanza »; del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: « Disposizioni in materia di cittadinanza ».

L'onorevole Chiriano ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSARIO CHIRIANO, *Relatore*. I progetti di legge in discussione, ed in particolare il disegno di legge n. 5702 approvato dal Senato, si propongono di ridisegnare la normativa concernente la cittadinanza, tenuto conto che al riguardo è ancora vigente la legge 13 giugno 1912, n. 555. D'altra parte, l'esigenza di una revisione della legislazione nella materia era già stata avvertita nel corso della III, della IV, della V e della VIII legislatura, quando vennero presentate apposite iniziative legislative. In particolare il disegno di legge n. 5702 già approvato dal Senato intende razionalizzare in maniera rilevante la complessa materia dello *status civitatis*, adeguandola alle nuove esigenze della società civile e agli indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale che con la sentenza n. 30 del 1983 ha determinato una evoluzione degli orientamenti in materia.

Passando a considerare, sia pure sinteticamente, alcuni particolari aspetti del disegno di legge n. 5702, occorre innanzitutto sottolineare che con esso si tende a dare concreta attuazione al principio della parità fra uomo e donna: vengono infatti eliminate alcune discriminazioni nei confronti delle donne, le quali in passato potevano perdere la cittadinanza a seguito del matrimonio contratto con lo straniero. Viene inoltre garantito agli emigranti il diritto di mantenere la cit-

tadinanza originaria, esprimendo in tal modo un significativo senso di solidarietà attraverso una sorta di integrazione supernazionale, effettuata in base ai diritti e ai doveri che vengono enunciati.

La cittadinanza viene sostanzialmente ricondotta ad una libera scelta della persona, ad un suo atto di volontà: al riguardo, una norma di fondamentale importanza è quella che prevede la doppia cittadinanza, nell'ambito della quale si tiene conto più della volontà del soggetto che del dato della residenza. Altro principio molto importante è quello del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato per la concessione della cittadinanza, poiché si tratta di un atto solenne di alto significato etico.

Passando all'illustrazione degli articoli più significativi del disegno di legge n. 5702, va innanzitutto sottolineato che l'articolo 1 fornisce una nozione moderna della cittadinanza, prevedendo che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolide, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui essi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica. L'articolo 3 stabilisce che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza; l'articolo 4 prevede una casistica relativa alle possibilità di acquisto della cittadinanza per lo straniero e l'apolide; l'articolo 5 concerne il coniuge straniero o apolide. L'articolo 6 definisce le cause ostative all'acquisto della cittadinanza; gli articoli 7 e 8 riguardano le competenze del ministro dell'interno; l'articolo 9 enumera la casistica relativa alla concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica. L'articolo 10 prevede che il decreto di concessione della cittadinanza non abbia effetto se la persona a cui si riferisce non presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato. L'articolo 11 con-

cerne la possibilità della doppia cittadinanza, cui si può rinunciare attraverso un atto di volontà.

L'articolo 12 riguarda la perdita della cittadinanza in determinate fattispecie e l'articolo 13 la possibilità di riacquistarla. L'articolo 14 prevede la possibilità di acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana per i figli minori; l'articolo 15 stabilisce che l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono state adempiute le condizioni e le formalità richieste; l'articolo 16 prevede che l'apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica sia soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

Tra i successivi articoli hanno particolare rilievo il 23 e il 24, relativi alle dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza. L'articolo 26, infine, prevede l'abrogazione espressa di norme precedenti e l'articolo 27 stabilisce che la legge in esame entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge n. 5702 già approvato dal Senato.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Va rilevato che il disegno di legge sulla cittadinanza, già approvato dal Senato, riordina organicamente la normativa risalente alla legge n. 555 del 1912, ampiamente superata ed in più parti dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983.

Le principali novità sono le seguenti. Innanzitutto, viene attuato il principio generale della parità fra uomo e donna: acquista la cittadinanza, attraverso il matrimonio, e con decreto del ministro dell'interno, anche chi sposa una cittadina italiana, con estensione della cittadinanza anche ai figli come previsto dagli articoli 1, 5 e 7. L'acquisto della cittadinanza, con decreto del Presidente della Repubblica e parere del Consiglio di

Stato, è facilitato, con la previsione di un minor lasso di tempo — tre anni, anziché cinque — di residenza in Italia per i discendenti di cittadini italiani emigrati.

Innovative sono le disposizioni concernenti i cittadini della Comunità europea (sono previsti quattro anni di residenza) e gli apolidi (cinque anni di residenza), mentre per gli stranieri extracomunitari viene previsto nell'articolo 9 un periodo di residenza di dieci anni. La perdita della cittadinanza, in caso di acquisto di altra, non è più automatica, come nella legge del 1912, ma è legata ad espressa dichiarazione di volontà da parte dell'interessato. Analoga dichiarazione di volontà, resa entro due anni dall'entrata in vigore della legge, consente il riacquisto della cittadinanza a chi l'abbia perduta per effetto dei precedenti automatismi, oppure per non aver optato al raggiungimento della maggiore età, come stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 11 e 17.

Il riacquisto della cittadinanza, a parte i casi già citati, è facilitato con la riduzione da due ad un anno del periodo di residenza richiesto. Viene confermato il principio del rigetto dell'istanza, per gravi e comprovati motivi, con decreto del ministro dell'interno e su conforme parere del Consiglio di Stato, in forza dell'articolo 13: costituiscono preclusioni all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, oltre ai delitti contro la personalità dello Stato, anche le condanne per reati non colposi riportati all'estero. Per le suddette condanne non è prevista però una recezione automatica, bensì un riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Se sussistono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto di rigetto deve essere adottato entro i due anni dalla data di presentazione dell'istanza, come previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8.

Si stabilisce poi che le norme di esecuzione saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta dei ministri degli affari esteri e dell'interno e di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Vengono infine

abrogate la legge n. 555 del 1912 e le varie disposizioni successive, che regolavano di volta in volta singole fattispecie, tutte poi ricomprese nel testo organicamente riordinato.

Raccomando infine alla Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 5702 già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SILVIA BARBIERI. Desidero innanzitutto tornare su di una serie di valutazioni espresse da alcuni colleghi ed anche dal sottosegretario Spini. Certamente il provvedimento in esame interviene su una materia in cui vi era l'esigenza di una normativa maggiormente rispondente alle richieste di quanti desiderano ottenere la cittadinanza italiana, nonché la necessità di eliminare una serie di ostacoli di carattere burocratico attualmente esistenti. Tale valutazione ci induce a considerare favorevolmente il testo in esame.

Certo, ci rendiamo conto del fatto che stiamo intervenendo su di una materia in relazione alla quale potrebbero essere aperte altre questioni (mi riferisco, per esempio, al termine di dieci anni previsto per gli extracomunitari), tuttavia siamo convinti che non vi siano attualmente le condizioni per avviare questo tipo di discussione.

Riteniamo che l'approvazione di questo provvedimento costituisca un passo avanti verso la soluzione di questioni complesse che debbono essere analizzate alla luce delle trasformazioni che il mondo ed il nostro paese stanno vivendo.

Credo rivesta una particolare importanza l'attenzione che si è rivolta all'esigenza di concedere determinate facilitazioni, anche in termini temporali, all'acquisto della cittadinanza da parte dei figli degli emigrati. Oggi, infatti, ci troviamo di fronte ad una emigrazione di ritorno che pone questioni di particolare delicatezza proprio su questo versante.

In conclusione, riteniamo che si debba evitare di modificare il testo approvato

dal Senato, che complessivamente valutiamo in modo positivo, allo scopo di favorire la rapida conclusione dell'iter di un provvedimento tanto atteso.

FRANCO FRANCHI. I colleghi del MSI-destra nazionale hanno già votato a favore di questo provvedimento al Senato ed altrettanto faremo noi in questa sede, anche se confesso che continuiamo a nutrire qualche perplessità sulle soluzioni prospettate.

PRESIDENTE. Perché nutre perplessità, onorevole Franchi? Questo è un modesto testo di ricognizione dell'esistente.

FRANCO FRANCHI. Il progetto di legge è senz'altro organico ed inquadra bene tutta la materia, tuttavia riteniamo che conceda eccessive « aperture »: uno Stato, a volte, deve essere un po' geloso della concessione della cittadinanza, così come avviene in altri paesi.

Mi rendo conto che è difficile apportare modifiche a questo punto, tuttavia suscita in me qualche interrogativo il primo comma dell'articolo 13 del disegno di legge n. 5702, in cui si prevede il parere del Consiglio di Stato allorché il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito, con decreto del ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi. Il ministro dell'interno, di fronte a casi eccezionali (si parla, infatti, di « gravi e comprovati motivi »), non dovrebbe avere bisogno del parere del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. La sua osservazione è giusta e questa non è la sola imperfezione riscontrabile nel testo: ve ne sono moltissime altre. Si tratta, ripeto, di un testo modesto, che opera una ricognizione della situazione esistente.

FRANCO FRANCHI. Vi sono, effettivamente, altre questioni che destano perplessità. Ad esempio, a me sembra troppo breve il termine di cinque anni previsto per gli apolidi. Mi rendo conto, tuttavia,

che è difficile a questo punto introdurre modifiche al testo del disegno di legge n. 5702: al Senato i miei colleghi lo hanno approvato in questa stesura ed io voterò in maniera conforme, anche se ritengo che si sarebbe potuto apportare qualche miglioramento.

PRESIDENTE. Voglio chiarire ai colleghi che la Commissione ha tutto il tempo per modificare il testo, se intende farlo, in quanto sono certo che il Senato, come sempre, terrà conto dell'opinione della Camera. Possiamo avviare fin da ora un lavoro di modifica. Personalmente, desidero per esempio segnalare al relatore ed al rappresentante del Governo un punto che meriterebbe un chiarimento. Mi riferisco all'articolo 10, che recita testualmente: « Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato ». Se la persona alla quale si riferisce il decreto (come dice in modo un po' pedestre il testo del Senato), ossia il soggetto a cui si concede la cittadinanza (come si potrebbe dire utilizzando un italiano migliore), non presta giuramento, il decreto perde effetto. Non si comprende, però, quali sarebbero poi le sorti del decreto medesimo: si tratterebbe di un atto invalido, nullo, annullabile, inesistente, oppure inefficace? Quale sarebbe, insomma, il regime giuridico di questo atto? È quasi un piccolo mistero, che bisognerà poi ricostruire e, come al solito, a ciò provvederanno le circolari ministeriali: il Parlamento, però, non potrà poi lamentarsi se in materia di diritti pubblici soggettivi sono le circolari ministeriali a fare norma, dal momento che esso stesso non provvede con disposizioni cristalline. Quello che ho ricordato è, comunque, soltanto un esempio; se volessimo potremmo citarne molti altri, perché il testo in esame è stato redatto veramente male.

FRANCO FRANCHI. Personalmente, in merito al quesito da lei posto propenderei per la soluzione dell'atto inefficace.

PRESIDENTE. Forse è così.

PIETRO SODDU. Signor presidente, se, come lei afferma, vi è il tempo necessario per migliorare il testo, il mio gruppo è disponibile ad introdurre modifiche. Concordiamo, comunque, con la relazione esauriente dell'onorevole Chiriano e siamo favorevoli tanto all'approvazione del progetto di legge nel testo votato dal Senato quanto all'introduzione di modifiche: la decisione dipende da considerazioni di opportunità e di tempo. In ogni caso, già l'opera di riordino e di puntualizzazione di alcune categorie concettuali e giuridiche rappresenta un passo avanti: intendo dire che il testo del Senato provvede comunque a migliorare sotto molti aspetti la situazione esistente, per cui siamo favorevoli alla sua approvazione.

LUCIANO CAVERI. Intervengo molto brevemente per esprimere il mio consenso sul testo approvato dal Senato. Ritengo, anzi, che sia assolutamente necessario approvarlo nella formulazione attuale, perché diventi operativo il più presto possibile.

In questo periodo mi capita spesso di partecipare ad una serie di feste, che si svolgono in tutta la Francia, degli emigrati valdostani. Ogni volta durante questi festeggiamenti (che si chiamano l'*Arbre de Noel* di Parigi, di Lione, e così via) viene segnalata la disparità esistente tra gli emigrati che ai sensi della legge del 1983 sono stati costretti ad esercitare un'opzione tra le due cittadinanze e gli emigrati più vecchi che hanno invece potuto mantenere la doppia cittadinanza. Il quesito che mi viene sempre rivolto è, appunto, come sia possibile che, nel momento in cui si avvia l'integrazione europea, non sia consentito il superamento di tale situazione. Finalmente, con il provvedimento in questione si sana tale disparità e si elimina una disposizione

che, francamente, nell'epoca dell'Europa unita risulta anacronistica.

GIANNI LANZINGER. Penso che siano almeno tre gli argomenti che consigliano di mantenere il testo approvato dal Senato e di affrettarne l'approvazione in questo ramo del Parlamento, così che diventi legge. Il primo è che si tratta di un testo che di fatto - come ha osservato il presidente - ricompone, sebbene in modo non organico e completo, l'esistente, cioè consolida un'attività di demolizione che ha compiuto la Corte costituzionale con la sentenza del 28 gennaio 1983.

Vi è però un secondo argomento di non secondaria importanza, e cioè che queste norme, soprattutto per quanto riguarda gli emigrati all'estero, fanno parte di un pacchetto emigrazione che il Governo si era impegnato ad attuare all'incirca quindici anni fa, in occasione della prima conferenza per l'emigrazione. Oggi che vediamo realizzato questo impegno a quindici anni di distanza non vorremmo che questo tempo fosse ulteriormente protratto.

Riteniamo che sia questo un auspicio perché sia risolto anche il problema del voto degli italiani all'estero. Infatti, dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni non è più accettabile una ulteriore dilazione per risolvere questo problema che concerne non soltanto interessi privati ma di grande profilo di interesse pubblico, di attuazione della Costituzione, che stabilisce appunto il diritto del cittadino, anche se non nel territorio dello Stato, di esprimere il proprio voto.

Ultimo argomento, ma non il minore, è che il testo approvato dal Senato (che recepisce quanto previsto dalla proposta di legge n. 4156, di iniziativa del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige), stabilisce, dopo alcune fondamentali revisioni del codice civile, il principio della parità tra uomo e donna per quanto concerne sia gli effetti del matrimonio sulla cittadinanza, sia l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli.

Per le ragioni che ho elencato dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROSARIO CHIRIANO, Relatore. Sottolineo il favore con il quale tutti i rappresentanti dei gruppi hanno accolto il testo approvato dal Senato e ne auspico la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Avverto che la XI Commissione ha espresso il parere nella formula del nulla osta all'ulteriore iter del disegno di legge n. 5702, che propongo che sia scelto come testo base per la discussione.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 5702 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

(È approvato).

ART. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti

in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

(È approvato).

ART. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

(È approvato).

ART. 6.

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una

pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

(È approvato).

ART. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

(È approvato).

ART. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause osta-

tive previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

(È approvato).

ART. 9.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

(È approvato).

ART. 10.

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

(È approvato).

ART. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

(È approvato).

ART. 12.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero,

abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

(È approvato).

ART. 13.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

(È approvato).

ART. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

(È approvato).

ART. 15.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

(È approvato).

ART. 16.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

(È approvato).

ART. 17.

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(È approvato).

ART. 18.

1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

(È approvato).

ART. 19.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

(È approvato).

ART. 20.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si

modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

(È approvato).

ART. 21.

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

(È approvato).

ART. 22.

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

(È approvato).

ART. 23.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

(È approvato).

ART. 24.

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

(È approvato).

ART. 25.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 26.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926,

n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

(È approvato).

ART. 27.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 5 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO